

Istanza per l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale per l'installazione di un impianto eolico e silenzio inadempimento della Regione

T.A.R. Basilicata, Sez. I 27 giugno 2022, n. 496 - Donadono, pres.; Mastrantuono, est. - Daunia Energia S.r.l. (avv.ti Follieri) c. Regione Basilicata (n.c.) ed a.

Ambiente- Istanza per l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale per l'installazione di un impianto eolico - Silenzio inadempimento.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 10.4.2020, integrata il 18.3.2021, la Daunia Energia S.r.l. ha chiesto alla Regione Basilicata il rilascio, ai sensi dell'art. 19 D.Lg.vo n. 152/2006, dell'esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale, per l'installazione nel Comune di Banzi, di un impianto eolico di potenza complessiva di 30 MW, composto da 5 aerogeneratori di 6 MW, con le opere di connessione alla rete elettrica nazionale, ricadenti anche nel Comune di Genzano di Lucania.

La Regione Basilicata con nota prot. n. 79953 dell'11.5.2020 ha comunicato alle Amministrazioni interessate che la predetta istanza sarebbe stata pubblicata sul sito internet della Regione in data 13.5.2020, con il conseguente avvio, ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990, da tale data del procedimento, specificando che potevano essere presentate osservazioni entro 45 giorni dalla predetta data di pubblicazione.

Successivamente gli Uffici regionali Prevenzione Ambientale e Foreste e l'Autorità di Bacino hanno comunicato che non dovevano esprimere alcun parere, mentre il Comando regionale dell'Esercito e l'Ufficio regionale Ciclo dell'Acqua hanno rilasciato il parere favorevole.

Dopo i solleciti del 20.1.2021, del 21.4.2021 e del 10.5.2021 e l'istanza ex art. 2, commi 9 bis e 9 ter, L. n. 241/1990 del 27.1.2022, la Daunia Energia S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 22.3.2022 presso gli indirizzi di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e IPA comune.banzi@cert.ruparbasilicata.it e comune.genzano@cert.ruparbasilicata.it e depositato il 23.3.2022, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza del 10.4.2020, integrata il 18.3.2021, deducendo la violazione dell'art. 2 L. n. 241/1990 e chiedendo anche l'adozione di una pronuncia ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm. sulla fondatezza di tale istanza.

Nella Camera di Consiglio del 22.6.2022 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità del ricorso in esame, atteso che, come statuito con le Sentenze nn. 872 e 873 del 20.12.2021, l'art. 15, comma 1, L.R. n. 47/1998, nella parte in cui stabilisce che "l'Ufficio regionale competente entro 60 giorni dall'avvio della procedura si pronuncia sulla necessità di sottoporre al progetto alla fase di Valutazione", con la puntualizzazione che "trascorso il termine suddetto, in mancanza di pronunciamento da parte dell'Ufficio competente, il progetto si intende sottoposto alla fase di Valutazione", va interpretato nel senso che "detta fattispecie di silenzio è strutturata, conformemente ad una manifesta ratio acceleratoria e di semplificazione, nel senso di riconnettere all'inerzia amministrativa non solo il mero rigetto (per implicitum) dell'istanza di esenzione, ma anche l'avvio ex officio del sub procedimento di V.I.A., a fronte del quale: i) non è necessario un ulteriore atto di impulso da parte del privato; ii) spetta esclusivamente alla Regione assumere ogni opportuna iniziativa, anche eventualmente di segno istruttorio, per la definizione della fase valutativa mediante l'adozione di una tempestiva determinazione provvedimento", e da tale interpretazione consegue che "deve, dunque, ritenersi che, una volta decorsi i termini di cui all'art. 15, co. 1, cit., il contegno inerte della Regione configuri un effettivo inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990".

Sempre in via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso, in quanto, nella specie, tenuto conto dell'integrazione documentale del 18.3.2021, in data 1.6.2021 è decorso il termine complessivo di 75 giorni, previsto dai commi 4 e 6 dell'art. 19 D.Lg.vo n. 152/2006, e da ciò discende la tempestività del ricorso in esame, in quanto, essendo stato notificato il 22.3.2022, è stato rispettato il termine decadenziale di 1 anno ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm., che, tenuto conto della sospensione feriale del mese di agosto 2021, scadeva il 2.7.2022.

Nel merito, il ricorso è fondato con riferimento all'azione avverso il silenzio inadempimento, in quanto la Regione, ai sensi dell'art. 2 L. n. 241/1990, deve concludere il procedimento di cui è causa.

Mentre, va respinta l'istanza ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm., volta ad ottenere una pronuncia di fondatezza della suddetta istanza del 10.4.2020, integrata il 18.3.2021, in quanto ai sensi di tale norma la predetta pronuncia di fondatezza può essere effettuata "solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbono essere compiuti



dall'Amministrazione", presupposti che nella specie non ricorrono, sia perché l'attività amministrativa, oggetto della controversia in esame, è di natura discrezionale, sia perché la fase istruttoria del procedimento di cui è causa ancora non è iniziata.

A quanto sopra consegue l'accoglimento della domanda avverso il silenzio inadempiuto e la reiezione della domanda ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm. e per l'effetto si concede alla Regione Basilicata il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente), fermo restando che è nella facoltà dell'Amministrazione assolvere all'obbligo di provvedere sancendo ex professo, sia pure in via postuma, l'esenzione del progetto da detta valutazione.

Per l'ipotesi di perdurante inadempiuto, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica (con facoltà di delega), che sarà liquidato ai sensi dell'art. 2 D.M. 30.5.2002 con separato Decreto Collegiale in base al valore dell'impianto fotovoltaico di cui è causa e/o degli incentivi pubblici per la produzione dell'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili.

Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto quelle relative al Contributo Unificato, le quali vanno poste a carico della Regione Basilicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie la domanda avverso il silenzio inadempiuto e respinge la domanda ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm., nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate, con la condanna della Regione Basilicata al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell'Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare in via telematica la presente Sentenza al difensore della parte ricorrente, al difensore della Regione Basilicata, al Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, al Dirigente della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica ed anche, ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. n. 241/1990, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.

(Omissis)